



**CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA**

**REGOLAMENTO DELLO SPORTELLO PER IL CITTADINO
IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA**

approvato all'adunanza del 23 marzo 2016

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna;

- atteso che il Consiglio dell'Ordine ha già istituito lo Sportello per il Cittadino, con propria delibera del 6 maggio 2013, in esito al protocollo d'intesa con il Comune di Bologna per promuovere il "*Patto per la Giustizia della città di Bologna*", individuando la sede presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) a Palazzo d'Accursio;
- considerato che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, visto il gradimento incontrato presso la cittadinanza, ha inteso potenziare il servizio, mediante l'attivazione di uno Sportello esclusivamente dedicato alle tematiche del diritto di famiglia, ribadendo in tale modo la funzione sociale della professione forense in un ambito che richiede particolare sensibilità e competenza;
- atteso che, per la realizzazione di tale specifico servizio informativo, è stata individuata la sede nella stanza in uso al Consiglio dell'Ordine collocata all'ingresso del Tribunale di Bologna presso Palazzo Legnani-Pizzardi, e in tale senso si è raggiunto un accordo con la Presidenza e la Dirigenza del Tribunale;
- ritenuto di dover individuare per lo svolgimento dell'attività volontaria avvocati iscritti all'Ordine Forense di Bologna e appartenenti alle associazioni familiariste più rappresentative presenti sul territorio, in modo da garantire competenza specifica e comprovata esperienza nella materia del diritto di famiglia e delle persone;
- ritenuto di dover intervenire sulle tematiche della materia trattata e sulla modalità di svolgimento del servizio, alla luce dell'esperienza acquisita con il funzionamento dello Sportello per il Cittadino presso l'URP, prevedendo uno specifico regolamento in materia;
- richiamato per il resto il Regolamento dello Sportello per il cittadino approvato all'adunanza del 16 dicembre 2015;

- sentita la Commissione appositamente istituita dal Consiglio dell'Ordine;
 - sentiti gli avvocati che si sono dichiarati disponibili a svolgere il servizio;
- adotta il seguente Regolamento specificamente dedicato allo Sportello.

Articolo 1

1. È istituito dall'Ordine degli Avvocati di Bologna lo "Sportello per il Cittadino in materia di diritto di famiglia e delle persone" (di seguito Sportello), presso il Tribunale di Bologna.
2. Lo Sportello ha il compito di fornire un servizio di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.
3. È esclusa ogni attività di consulenza, sia orale che scritta, ed è vietato fornire informazioni sui giudizi pendenti.

Articolo 2

1. Verranno fornite informazioni stragiudiziali e procedimentali di base nelle seguenti materie:
 - a) separazione personale dei coniugi consensuale o giudiziale; cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio a domanda congiunta o giudiziale; modifica delle condizioni della separazione personale dei coniugi e della cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio; cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio con procedura cd. amministrativa; procedimento di regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio;
 - b) azioni di stato personale;
 - c) amministrazione di sostegno;
 - d) volontaria giurisdizione; tutele; curatele; istanze al giudice tutelare per il rilascio di autorizzazioni in favore di minorenni;
 - e) misure cautelari e ordini di protezione;
 - f) adozione e affidamento dei minori;
 - g) successioni.
2. Per quanto concerne la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, il servizio avrà a oggetto l'informazione e l'orientamento:
 - a) sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e della loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso;
 - b) sulle formalità necessarie ai fini del conferimento dell'incarico;
 - c) sui diritti e obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico;

d) sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine Forense qualora vi sia mancanza di accordo con il proprio difensore sul compenso di questi, al fine di raggiungere una conciliazione.

3. Per quanto concerne l'accesso alla giustizia, il servizio avrà a oggetto l'informazione e l'orientamento:

a) sugli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento;

b) sui tempi di massima di un giudizio e i parametri di legge, nonché gli oneri tributari e le possibili conseguenze della soccombenza;

c) nella materia della difesa d'ufficio e sui requisiti e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato.

4. Il servizio avrà altresì a oggetto l'informazione e l'orientamento:

a) sulle procedure di risoluzione alternativa delle controversie esperibili, quale la negoziazione assistita in materia di diritto di famiglia istituita con la legge n. 162 del 10 novembre 2014;

b) sui possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall'esperimento di tali procedure.

Articolo 3

1. L'accesso allo Sportello è gratuito.

2. Possono accedere allo Sportello tutti i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari; i cittadini stranieri, per accedere al servizio, dovranno avere una buona conoscenza della lingua italiana o essere accompagnati da persona che faccia loro da interprete.

3. Il servizio prestato dallo Sportello viene reso presso la stanza collocata all'ingresso del Tribunale di Bologna, a Palazzo Legnani-Pizzardi in via Farini 1, il martedì e il mercoledì dalle ore 10 alle ore 13, e comunicato al pubblico con idonee modalità; i giorni e gli orari del servizio saranno consultabili nel sito www.ordineavvocatibologna.net; lo Sportello non sarà operante nel periodo dal 23 dicembre al 6 gennaio, nel mese di agosto e nei giorni festivi.

4. Qualora la domanda relativa al servizio fornito allo Sportello necessitasse di un ampliamento, il Consiglio dell'Ordine si riserva di variare giorni e orari in cui svolgere il servizio.

5. Al fine di usufruire del servizio, il cittadino dovrà preliminarmente firmare un modulo di consenso al trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni di cui alla legge sulla privacy.

6. Il Consiglio dell'Ordine non trattiene alcun documento fornito dal cittadino e redige solo una scheda contenente le sue generalità e il quesito posto e oggetto dell'attività, ai soli fini statistici e di controllo rispetto ai divieti di cui al successivo art. 5.

Articolo 4

1. Il servizio presso lo Sportello viene reso da avvocati dell'Ordine di Bologna iscritti in un apposito elenco (di seguito indicato come Elenco), tenuto dal Consiglio dell'Ordine a fini di organizzazione del servizio.

2. Possono chiedere l'iscrizione nell'Elenco gli avvocati che:

- non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento;
- non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso;
- siano in regola con l'obbligo formativo, ove non esonerati per anzianità di età e/o d'iscrizione all'Albo;
- siano in regola con il pagamento del contributo annuale d'iscrizione all'Albo.

3. L'Elenco dovrà essere aggiornato con cadenza biennale.

4. Ciascun avvocato potrà presentare domanda di iscrizione nell'Elenco per il tramite dell'Associazione familiarista di appartenenza presente sul territorio; la segreteria dell'Ordine invierà agli iscritti una comunicazione scritta circa il periodico aggiornamento dell'Elenco invitandoli a dare la propria disponibilità, sempre in forma scritta, nel termine massimo di 30 giorni; il Consiglio provvederà poi a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 e delibererà l'iscrizione o la reiezione della domanda, comunicandola agli interessati.

5. Rimangono automaticamente iscritti nell'Elenco aggiornato gli avvocati che hanno già prestato il servizio nel biennio precedente e che non ne chiedano la cancellazione, fatta salva la permanenza dei requisiti di cui al precedente comma 2.

6. Ciascun iscritto nell'Elenco può chiedere la cancellazione in qualsiasi momento dandone comunicazione per iscritto alla Segreteria dell'Ordine, avendo cura di non cagionare un'interruzione del servizio.

Articolo 5

1. All'avvocato che svolge le attività dello Sportello è fatto divieto:

- a) di indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento;

b) di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento.

2. I divieti di cui al comma precedente si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado nonché agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio del professionista che abbia prestato l'attività di Sportello.

3. la violazione degli obblighi di cui al comma 1 verrà valutata dal Consiglio dell'Ordine ai fini della segnalazione al Consiglio di Disciplina.

4. Il Consiglio dell'Ordine conserva, anche con supporto informatico, le schede di cui all'art. 3 n. 7 del presente Regolamento, per verificare il rispetto dei divieti formulati nel presente articolo.

Articolo 6

1. L'assegnazione degli iscritti all'Elenco ai vari turni di presenza allo Sportello è effettuata, di regola, secondo l'ordine alfabetico.

2. Il calendario delle presenze viene reso pubblico sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e comunicato per posta elettronica agli iscritti nell'Elenco con almeno 30 giorni di anticipo sulla prima data prevista.

3. Gli iscritti nell'Elenco non possono rifiutare ingiustificatamente la loro opera allo Sportello, a pena di esclusione.

4. L'avvocato che fosse impossibilitato a presenziare allo Sportello durante il turno assegnato avrà cura di ricercare e ottenere uno scambio di data con altro iscritto, comunicandolo alla Segreteria dell'Ordine per conoscenza. L'inosservanza di tale obbligo comporterà l'esclusione dell'avvocato dall'Elenco e la perdita del riconoscimento di cui al comma successivo.

5. La prestazione del servizio allo Sportello comporterà per l'avvocato che lo rende il riconoscimento di un credito formativo in materia deontologica per ogni turno di attività effettivamente svolto.

Articolo 7

1. Il Consiglio dell'Ordine vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente Regolamento per tramite della propria Commissione e del referente della stessa.

2. Comporta l'esclusione dall'Elenco:

a) la mancata presenza dell'avvocato allo Sportello nel turno di riferimento senza giustificato motivo;

- b) il rifiuto o l'omissione ingiustificati di prestare l'attività di Sportello alla persona che accede al servizio;
- c) il venire meno dei requisiti di accesso all'Elenco;
- d) la violazione dei divieti di cui all'art. 5 del presente Regolamento.